

REGOLAMENTO

per l'organizzazione dei mercati del bestiame caprino e ovino

1. Principio

Il presente REGOLAMENTO si fonda sugli statuti della Commissione Mercati Bestiame Ticino, istituita dall'Unione Contadini Ticinesi l'8 novembre 1994 e sul Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003.

2. Attuazione

La Commissione, in collaborazione con la Proviande, allestisce e pubblica il programma dei mercati da essa organizzati per il bestiame caprino e ovino; stabilisce inoltre le condizioni d'ammissione, l'ammontare e il diritto ai contributi cantonali di smercio, nonché i termini d'iscrizione.

Essa informa periodicamente tramite i mass media sull'andamento dei mercati: il suo organo ufficiale è l'"Agricoltore Ticinese".

3. Mercati

I mercati sono aperti a tutte le aziende agricole detentrici di bestiame. Sui mercati sono ammessi caprini e ovini da reddito e da macello di tutte le razze e incroci, in possesso del certificato d'accompagnamento con l'elenco degli animali, muniti di marche auricolari e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

4. Piazza e date di mercato

Il programma dei mercati e i formulari d'iscrizione possono essere richiesti alla: Commissione Mercati Bestiame Ticino, c/o Helen Morosoli, Via Camignolo di Fuori 48, 6803 Camignolo, tel. + fax. 091/930 62 52, natel 079/421 76 29, e mail cmbt@agriticino.ch.

5. Iscrizione ai mercati

L'iscrizione ai mercati è obbligatoria per tutti i caprini e ovini da sottoporre alla classificazione neutra della Proviande.

L'iscrizione deve avvenire tramite l'apposito formulario oppure telefonicamente entro i termini stabiliti nei programmi di mercato.

Per i caprini e ovini iscritti e non presentati può essere addebitata al proprietario una partecipazione ai costi d'organizzazione.

6. Valutazione, contrattazione dei caprini e degli ovini

I caprini e ovini da macello condotti sui mercati organizzati, sono classificati dalla Proviande. Il prezzo minimo di vendita del bestiame da macello, se classificati, è garantito dalla Proviande. In assenza di un acquirente, il bestiame da macello che soddisfa le esigenze della Proviande può essere ripreso e smerciato dalla stessa (v. regolamento interno smercio Proviande).

7. Asta

Sui mercati è organizzata un'asta aperta a tutti i caprini e gli ovini.

La partecipazione all'asta è obbligatoria per il bestiame che beneficia del contributo di smercio.

8. Contributi di smercio

Hanno diritto al contributo i caprini e ovini i cui gestori sono domiciliati in Ticino.

Ogni animale ha diritto ad un unico contributo nel corso della sua vita.

Nell'ambito del credito quadro concesso dal Cantone in favore dello smercio del bestiame e tenuto conto della

situazione del mercato, la Commissione fissa i contributi per i caprini e gli ovini, ritenuto un massimo di Fr. 14.—/capo.

La Commissione può inoltre:

- a) limitare il numero di capi per azienda agricola a beneficio del contributo;
- b) instaurare un contributo degressivo, a seconda del numero di capi presentati per azienda.

I contributi sono versati alle aziende agricole direttamente dalla Commissione, sulla base dei dati figuranti sul protocollo Proviande, se i caprini e gli ovini:

- a) sono accompagnati da formulari d'iscrizione completi, datati e firmati;
- b) soddisfano i requisiti qualitativi posti dalla Proviande;
- c) sono annunciati entro i termini stabiliti.

9. Diniego del contributo

Il contributo è rifiutato a caprini e ovini che non sono di proprietà del venditore da almeno 3 mesi.

Il bestiame venduto sui mercati senza la mediazione della Proviande non ha diritto al contributo.

10. Assicurazioni

La Commissione assicura, tramite una polizza RC, eventuali danni causati a persone o cose, dall'esercizio dei mercati organizzati.

11. Trattenute

La tassa di Fr. 2.—/capo a favore dell'UCT e della Federazione ticinese consorzi allevamento bestiame caprino e ovino e il "Kommunikations-Rappen" sono trattenuti direttamente sui mercati, al rilascio del protocollo.

12. Trasporto

Il trasporto del bestiame spetta ai singoli allevatori.

Deve essere conforme alle disposizioni emanate il 21 marzo 2011 dall'Ufficio del veterinario cantonale.

13. Validità dei termini

Le condizioni stabilite dal presente regolamento devono essere soddisfatte al momento dell'iscrizione dei caprini e degli ovini al mercato.

14. Esclusione dai mercati

I caprini e gli ovini malati sono esclusi dal mercato.

La Commissione esclude inoltre dal mercato il bestiame delle aziende agricole che non si attengono alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

15. Rimedi

L'azienda agricola è tenuta a restituire i contributi indebitamente percepiti.

La Commissione si riserva di perseguire colui che intenzionalmente o per negligenza agisce in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

16. Ricorso

Contro le decisioni della Commissione è data facoltà di ricorso al Consiglio Direttivo UCT.

17. Abrogazione e sostituzione

Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento del 08.11.1994 e successive modifiche.



UNIONE CONTADINI TICINESI

Commissione Mercati Bestiame Ticino – c/o Helen Morosoli



Via Camignolo di Fuori 48 - 6803 Camignolo (Monteceneri)

tel. + fax. 091/930 62 52 – natel 079/421 76 29 – E-Mail cmbt@agricitino.ch

COMMISSIONE MERCATI BESTIAME TICINO (CMBT)

Il Presidente:

La Segretaria:

Armando Donati

Helen Morosoli

6592 S. Antonino, il 25 luglio 2011.